## SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ----

n. 54

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 14 dicembre 1969)

## INDICE

ANDERLINI: Provvedimenti da adottare per evitare i preannunciati licenziamenti alla azienda « Tagliavento e Menegali » di Terni (2032) (risp. Magrì, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) Pag. ANTONICELLI: Per la tempestiva distribu-	1514	CORRIAS Efisio: Per la legittimazione del possesso di alcuni alloggi-ricovero di Sestu (1518) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici)	
zione ai senatori della 6ª Commissione delle circolari ministeriali inviate ad autorità scolastiche (917) (risp. Ferrari-Aggradi, Ministro della pubblica istruzione)	1515	NATALI, Ministro dei lavori pubblici)  DINDO: Risoluzione n. 408 relativa alla preservazione e conservazione dei luoghi storici ed artistici (2133) (risp. Ferrari-Aggradi,	1521
BLOISE: Sulla scarsa funzionalità del Provveditorato agli studi di Cosenza (930) (risp. FERRARI-AGGRADI, Ministro della pubblica istruzione)	1515	Ministro della pubblica istruzione) Sulla Risoluzione n. 423 che approva i lavori svolti dal Comitato della sicurezza europea della scienza (2681) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione ci-	1523
giore garanzia di lavoro ai diplomati degli istituti per il turismo (1553) (risp. Ferra-RI-AGGRADI, Ministro della pubblica istruzione)	1518	The state of the s	1524
CIFARELLI: Per la tutela della Villa Migone di Genova (1508) (risp. Ferrari-Aggradi, Ministro della pubblica istruzione)	1519	GRADI, Ministro della pubblica istruzione).  FERRARI Giacomo: Provvedimenti da adottare a favore dei tecnici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici (2428) (risp. Na-	
indennità speciale ai vice brigadieri e militari di truppa congedati posteriormente al 1º gennaio 1961 (2329) (risp. Gui, <i>Ministro della difesa</i> )	1519	TALI, Ministro dei lavori pubblici) GERMANO': Per l'emanazione del regolamento di esecuzione della nuova legge sul servizio farmaceutico (2412) (risp. RIPA-	
Perchè sia evitata la soppressione del servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Airasca-Torino (2614) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1520	MONTI, Ministro della sanità)  LA ROSA: Grave stato di disagio del Tribunale di Modica per la mancata nomina del quarto giudice previsto in organico (2332) (risp. Gava, Ministro di grazia e giustizia)	
CORRAO: Soppressione del reparto Ente acquedotti siciliani di Partanna (1687) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici)		MASCIALE: Ordinanza di demolizione relativa al palazzo Fasanella di Trani (757) (risp. Natali, Ministro dei lavori pubblici)	

MAZZAROLLI: Mancata concessione di 300	1
milioni da destinarsi per opere idriche alla	
Comunità montana del Grappa (2620) (risp.	
Iozzelli, Sottosegretario di Stato alla Pre-	1520
sidenza del Consiglio dei ministri) Pag.	1528
MURMURA: Attuazione della legge che con-	- '
sente agli insegnanti di fruire dell'aspetta-	
tiva per recarsi nei Paesi in via di svi-	
luppo (1291); Ritardo negli adempimenti	. }
previsti dalla legge n. 465 del 1968 (2736) (risp. Ferrari-Aggradi, <i>Ministro della pub-</i>	
	1528
•	1320
Per una più armonica distribuzione delle nomine degli insegnanti di educazione fi-	
sica e dei direttori tecnici dei gruppi spor-	
tivi (2201) (risp. Ferrari-Aggradi, Ministro	
della pubblica istruzione)	1529
Mancata corresponsione dei sussidi mini-	
steriali per l'anno 1968-69 alle scuole ma-	
terne non statali (2410) (risp. Ferrari-Ag-	
GRADI, Ministro della pubblica istruzione).	1530
Provvedimenti da adottare a favore degli	
ex procaccia (2657) (risp. Valsecchi, Mini-	-
stro delle poste e delle telecomunicazioni)	1530
PIOVANO: Per l'applicazione del disposto	ļ
dell'articolo 6 del regio decreto n. 1054 del	
1923 a favore degli insegnanti di ruolo di	Ì
applicazioni tecniche (2127) (risp. Ferrari-	
Aggradi, Ministro della pubblica istruzione)	1531
ROMANO: Scarico di materiali, compiuto	
dall'Impresa Iavarone, in agro di Posi-	
tano, durante la costruzione della strada di	
collegamento con la statale n. 163 (2145)	4522
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. Natali, Ministro dei lavori pubblici)	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI,	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione ci-	
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532 1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. Natali, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. Gaspari, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. Natali, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. Gaspari, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)  SCIPIONI: Criteri adottati per l'applicazione della legge sulla scuola materna statale in provincia di Ascoli Piceno (2457) (risp. Ferrari-Aggradi, Ministro della pubblica istruzione)  SMURRA: Concessione dell'aspettativa prolungata agli insegnanti che svolgono la loro attività nei Paesi in via di sviluppo (1821) (risp. Ferrari-Aggradi, Ministro della pub-	1532 1533
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532 1533
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532 1533
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532 1533
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532 1533
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532 1533 1529
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532 1533 1529
collegamento con la statale n. 163 (2145) (risp. NATALI, Ministro dei lavori pubblici) Richiesta delle popolazioni di S. Lucia di Cava de' Tirreni per l'eliminazione di un passaggio a livello (2617) (risp. GASPARI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	1532 1533 1529

possibilità di visitare la figlia residente in

Danimarca (2375) (risp. Coppo, Sottosegre-	
tario di Stato per gli affari esteri) Pag.	1533
VERONESI: Riassetto delle carriere del per-	
squale dell'Amministrazione dello Stato	
(2121) (risp. GATTO, Ministro senza porta-	
foglio)	1535
ZUCCALA': Atteggiamento del provveditore	
agli studi di Varese nei confronti dei rap-	
presentanti degli enti locali e dei sindacati	-
(1293) (risp. Ferrari-Aggradi, Ministro della	
pubblica istruzione)	1535

ANDERLINI. — Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali. — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare con urgenza al fine di evitare i preannunciati 50 licenziamenti all'azienda « Tagliavento e Menegali » di Terni, la quale, pur trovandosi nella situazione di poter affrontare in condizioni idonee i problemi della produzione e del mercato, si è trovata in difficoltà per la mancanza di credito e per la carenza del necessario e positivo rapporto con la « Terni » per l'approvvigionamento delle materie prime. (int. scr. - 2032)

RISPOSTA. — Si risponde anche per i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.

Premesso che la ditta « Tagliavento e Menegali » di Terni, specializzata in particolari lavori di carpenteria leggera (infissi, cerniere, carriole) per i quali occorrono essenzialmente profilati di vario tipo che non vengono prodotti dalla società Terni, per cui la ditta stessa non ha mai avuto rapporti con la detta società, si fa presente che le difficoltà della « Tagliavento » sono state determinate dalla pesantezza della situazione finanziaria determinata da uno smisurato aumento della esposizione creditizia.

La situazione della società ha formato oggetto di esame in riunioni tenute presso il Comune e la Prefettura di Terni per discutere le possibilità di intervento ma i tecnici incaricati di riferire in merito alle possibilità di riorganizzazione tecnico-amministrativa dell'azienda hanno espresso un giudizio sostanzialmente negativo.

14 DICEMBRE 1969

È da aggiungere — peraltro — che delle 50 unità occupate presso la ditta 30 hanno già trovato altro adeguato impiego nella provincia di Terni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Magrì

6 dicembre 1969

ANTONICELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quale ragione osti alla tempestiva distribuzione ai senatori della 6ª Commissione di tutte le circolari inviate alle autorità scolastiche, circolari di cui i parlamentari, con grave scapito delle loro funzioni, hanno tutt'al più occasionale e indiretta notizia prima che siano pubblicate, a distanza di mesi, sul « Bollettino della Pubblica istruzione ». (int. scr. - 917)

RISPOSTA. — Si fa presente che è stato disposto l'invio, alle due Commissioni parlamentari della pubblica istruzione, di un congruo numero di ordinanze e circolari ministeriali emanate per l'applicazione e la interpretazione di leggi e regolamenti.

In data 10 settembre 1969, in particolare è stato ribadito l'invito ai competenti uffici ministeriali perchè gli atti predetti siano inviati, con tempestività, alle due Commissioni parlamentari.

Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

9 dicembre 1969

BLOISE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se è a conoscenza del caos esistente nelle scuole della provincia di Cosenza di ogni ordine e grado, caos determinato da una mancanza di direttive oculate ed imparziali, nonchè dalla scarsa funzionalità degli uffici del Provveditorato agli studi di quella provincia.

A tutt'oggi, vi sono delle scuole prive di insegnanti e classi in attesa di essere sdoppiate nonostante il sollecito dei relativi decreti da parte dei rispettivi capi di istituto. Ciò è confermato, tra l'altro, da petizioni di un congruo numero di insegnanti di matematica ed osservazioni scientifiche, che lamentano la mancanza di nomina, pur essendo vacanti diversi posti nelle scuole medie della provincia.

Inoltre, si fa osservare che, alla data del 28 ottobre 1968, giusta disposizioni ministeriali, il Provveditorato di Cosenza non aveva ancora provveduto ad esaminare le nomine dei professori incaricati e supplenti e che, per mascherare tale deficienza, ha inviato i decreti di nomina datati addì 28 ottobre, ma compilati e spediti da Cosenza anche sin dopo la prima quindicina di novembre. In tal modo, i professori sono stati privati del diritto di accettazione con riserva; diritto che, poi, è stato riconosciuto soltanto a pochi favoriti i quali hanno potuto godere della rettifica della nomina.

Ad aumentare il disagio della scuola, mentre da un lato, con la circolare n. 24060 del 31 ottobre 1968, detto Provveditorato ha autorizzato i presidi a nominare i supplenti, a partire dal 5 novembre, dall'altro, con la stessa circolare, ha invitato i presidi medesimi a subordinare, comunque, le loro nomine ad eventuali altre nomine provenienti in qualsiasi momento dal Provveditorato agli studi; il che ha fatto sì che i presidi si astenessero dal fare delle nomine.

Quanto sopra ha provocato, naturalmente, da parte dei docenti, un numero rilevante di ricorsi alla Commissione di cui all'articolo 5 della legge n. 160 del 1955 e, da parte degli studenti, continue manifestazioni di protesta.

L'interrogante fa, inoltre, presente che le Commissioni per gli incarichi e supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado vengono composte, in generale, sempre dalle stesse persone, molte delle quali esplicano la loro funzione per sistemare parenti ed amici.

Del resto, tale sistema clientelare si manifesta in gran parte degli atti del Provveditorato agli studi di Cosenza; a tal proposito, basti osservare le proposte avanzate recentemente, per la parte di sua competenza, per la composizione dei Consigli di amministrazione dei vari istituti tecnici e professionali della provincia, proposte in cui

14 DICEMBRE 1969

figurano sempre alcuni nominativi pur trattandosi di scuole di indirizzi e comuni diversi ed, inoltre, persone anche in istato fallimentare o che non hanno nessun rapporto con le categorie direttamente interessate alla scuola.

Che tutto ciò sia vero, lo dimostra il fatto che il Consiglio di amministrazione del Consorzio della istruzione tecnica ha respinto, nella sua ultima riunione, tutte le proposte avanzate dal Provveditorato agli studi di Cosenza.

Tutto ciò premesso, si chiede quali provvedimenti si intendano adottare per rimuovere la deprecata situazione della scuola nella provincia di Cosenza e restituire alla propria normalità, funzionalità e correttezza il Provveditorato agli studi di Cosenza. (int. scr. - 930)

RISPOSTA. — Si premette che il personale del Provveditorato agli studi di Cosenza si astenne in massa dal lavoro nel corso dello sciopero effettuato dal 19 settembre al 16 ottobre 1968 dai dipendenti dell'amministrazione scolastica.

In servizio rimasero il provveditore agli studi, la segretaria, il capo-commesso, questo ultimo dopo il rientro dal congedo per motivi di salute (1º ottobre).

Dal 1º ottobre 1968 rimasero nell'ufficio predetto solamente 7 dei 24 maestri prima comandati avendo accettato il distacco ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213. Oltre ai 7 insegnanti predetti vi erano 4 altri maestri che avevano chiesto, in base alla predetta legge, il collocamento permanente fuori ruolo presso il Provveditorato agli studi di Cosenza.

In totale, pertanto, prestavano servizio nel predetto Ufficio, dal 1º ottobre, 11 invece che 24 maestri comandati.

In conseguenza, vennero a mancare ben 13 collaboratori.

In tali condizioni, il provveditore stesso, personalmente e senza contrastare i legittimi diritti dei partecipanti allo sciopero, corrispose a 4.225 maestri di ruolo lo stipendio del mese di settembre, fece iniziare regolarmente l'anno scolastico nelle scuole elementari, fronteggiando la situazione nelle scuole

secondarie e riducendo, per quanto possibile, gli inevitabili inconvenienti che una astensione dal lavoro, massiccia e prolungata, ovviamente comporta.

Cessato lo sciopero, il personale si rimise al lavoro con ritmo serrato e con spirito di sacrificio.

Nello spazio di circa venti giorni (dal 16 ottobre ai primi di novembre) la corrispondenza precedentemente pervenuta fu protocollata e quella più urgente evasa; furono assegnate le sedi per l'anno scolastico 1968-69 a 247 maestri soprannumerari; furono immessi in ruolo altri 192 maestri soprannumerari; furono conferite circa 2.000 nomine per coprire tutti i posti disponibili al 28 ottobre nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; furono nominati i presidi incaricati, risolvendo complesse situazioni; fu regolarizzata la situazione degli stipendi anche per il personale non di ruolo insegnante e non insegnante della scuola media; fu organizzato il concorso per le borse di studio; furono disposti gli sdoppiamenti di classi; furono organizzati due corsi di aggiornamento per maestri elementari; furono esaminate 1.900 domande per l'insegnamento nelle scuole materne ed infine furono espletate numerosissime pratiche di pensione, aumenti biennali, eccetera.

Ed è bene tenere presente al riguardo che la provincia di Cosenza, con 155 comuni dislocati in una superficie di 6.680 chilometri quadrati, aveva 4.225 posti ruolo ordinario nelle scuole elementari, 422 posti ruolo soprannumerario nelle medesime scuole, 93 scuole medie, 35 scuole secondarie di II grado, 73 direttori didattici e 6 ispettori scolastici e che il personale dell'Ufficio provinciale scolastico era al di sotto del 25 per cento dell'organico previsto al 1961.

Premesso quanto sopra, si fa presente che non può essere condiviso il giudizio di caoticità della situazione esistente nelle scuole della provincia di Cosenza all'inizio del decorso anno scolastico. Infatti, le scuole elementari funzionarono regolarmente sin dal 1º ottobre; le scuole secondarie di primo e secondo grado hanno avuto ritardi nel regolare avvio, ritardi dovuti alla mancanza di insegnanti di ruolo ed all'impossibilità ma-

14 DICEMBRE 1969

teriale — per lo sciopero del personale — di conferire tempestivamente le altre duemila nomine al personale incaricato.

Le direttive « oculate ed imparziali » che sarebbero mancate, sembra invece ci siano state; infatti in più occasioni il competente provveditore agli studi, sia in diverse riunioni degli ispettori scolastici per le scuole elementari e dei presidi per le scuole secondarie, sia con circolari ha impartito le direttive necessarie.

Per quanto riguarda le operazioni per il conferimento delle nomine degli incaricati nelle scuole secondarie, iniziate, come già detto, per le note vicende dello sciopero del personale, il 16 ottobre 1968, si fa presente che il sesto comma dell'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968 disponeva: « Il 5 ottobre 1968 cessano di essere operanti tutte le riserve espresse in ordine a precedenti accettazioni e le relative nomine diventano definitive; non è consentito accettare con riserva le nomine pervenute dopo la data suindicata ».

Con telegramma del 18 ottobre 1968 fu prorogata al 28 ottobre la data del 19 ottobre entro la quale doveva cessare la competenza dei provveditori agli studi in materia di nomine.

Nessuna proroga fu disposta per la scadenza delle accettazioni « con riserva », fissata al 5 ottobre.

Conseguentemente, in una riunione congiunta, la Commissione incarichi e quella dei ricorsi deliberarono unanimemente di non ammettere le accettazioni « con riserva » nelle nomine da conferire; ciò nella considerazione della necessità di coprire i posti disponibili con la urgenza che la situazione imponeva e in considerazione della ratio della riserva nell'accettazione (cioè il potere disporre da parte dell'aspirante all'incarico anche dei posti resisi disponibili fino al 5 ottobre; possibilità questa al 16 ottobre 1968 già realizzatasi) nonchè in considerazione del fatto che l'articolo 32 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1968 disponeva che « non è consentito accettare con riserva le nomine pervenute dopo la data suindicata » (5 ottobre).

Si fa presente inoltre che non sembra si sia voluta « mascherare » alcuna « deficienza », quando talune nomine — e non tutte — per i posti disponibili al 28 ottobre, sono state inviate agli interessati successivamente a tale data. Infatti con la indicazione della data predetta si è voluto solamente precisare che si trattava di nomine di competenza del provveditore agli studi (in quanto relative a « posti disponibili prima del 28 ottobre ») e predisposte prima di tale data.

A nessuno è stato riconosciuto il diritto di accettare con riserva. Gli errori materiali — inevitabili, dato che si trattava di oltre duemila nomine da conferire in pochi giorni — soon stati, in linea di massima, corretti su denunzia degli interessati e, nei casi non evidenti oppure controversi, hanno dato origine a ricorsi.

Quanto alla circolare n. 24060 del 31 ottobre si precisa che essa era la normale, annuale disposizione con la quale il provveditore agli studi autorizzava i capi d'istituto a conferire le supplenze ai sensi dell'articolo 27 dell'ordinanza ministeriale più volte citata.

Dopo avere coperto tutti i posti disponibili al 28 ottobre, il provveditore agli studi non poteva non autorizzare il conferimento delle supplenze senza essere in contrasto con il preciso disposto dell'articolo 24 della citata ordinanza ministeriale, che dispone espressamente: « sono conferiti dai capi di istituto ... i posti comunque disponibili dopo il 19 (prorogato al 28) ottobre 1968 ».

Ed è opportuno precisare al riguardo che dopo il conferimento delle nomine per i posti disponibili, entro il 28 ottobre, le graduatorie degli aspiranti all'insegnamento delle materie letterarie in tutte le scuole secondarie erano esaurite.

Il « congruo » numero di insegnanti di matematica e osservazioni scientifiche che hanno lamentato la mancanza di nomina « pur essendo vacanti diversi posti nelle scuole medie della provincia » avrebbero in realtà potuto ricevere la nomina dai presidi se avessero presentato, entro il termine previsto del 15 settembre 1968, domanda ai capi d'istituto stessi.

Quanto ai ricorsi contro le nomine si precisa che sono stati 111. E, se si considera che le nomine furono 2120, non sembra che il numero possa definirsi « rilevante ».

14 DICEMBRE 1969

Si precisa inoltre che dei 111 ricorsi presentati solamente 48 furono accolti.

Quanto al fatto che « le Commissioni per gli incarichi e supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado vengono composte, in generale, sempre dalle stesse persone, molte delle quali esplicano la loro funzione per sistemare parenti ed amici », si fa presente che secondo una prassi, adottata da tutti i provveditori agli studi, furono riconfermate le Commissioni per gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie, come le altre Commissioni.

E d'altra parte il lavoro che le varie Commissioni e specialmente quella degli incarichi dovevano svolgere durante il periodo delle vacanze, era complesso e delicato; e la esperienza successiva ha dimostrato quanto sia utile l'opera di persone competenti che sappiano anche sacrificare le loro vacanze per espletare un incarico così gravoso.

Conseguentemente, non sussistendo fondati motivi per dubitare dell'onestà e della serietà dei collaboratori, furono confermate le Commissioni di lavoro.

D'altra parte l'onorevole interrogante non ha segnalato precisi e documentati casi di irregolarità commesse dai componenti le Commissioni in parola.

Quanto al fatto che il Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'istruzione tecnica « ha respinto tutte le proposte avanzate dal provveditore agli studi di Cosenza » si precisa che sulle proposte anzidette il Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'istruzione tecnica espresse — per la maggior parte di esse — parere favorevole. Ed è bene precisare al riguardo che per la costituzione dei Consigli di amministrazione degli istituti tecnici o professionali, i rappresentanti degli enti vengono designati dagli enti stessi.

Il provveditore agli studi propone solamente i due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione sulla base di ponderate valutazioni e apprezzamenti non solo personali.

È poi da precisare che il provveditore agli studi di Cosenza non ebbe nel decorso anno scolastico nè parenti nè amici da sistemare in provincia di Cosenza. Tutto ciò premesso non sono stati ravvisati fatti tali da giustificare un intervento ministeriale.

> Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

3 dicembre 1969

BONAZZOLA RUHL Valeria. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali misure intendano adottare per risolvere gli urgenti problemi che hanno dato origine all'occupazione a tempo indeterminato, da parte degli allievi, dell'Istituto tecnico statale per il turismo di Milano.

Tali problemi, comuni anche ad altri tre analoghi istituti in Italia, si riferiscono:

alle difficoltà di impiego che i diplomati incontrano dopo 5 anni di studio, per cui si rendono necessarie ed urgenti delle garanzie da parte dello Stato ai fini di più ampi sbocchi di occupazione (precedenza di impiego in enti pubblici per il turismo, eccetera);

all'esigenza di istituire un albo professionale della categoria;

alla richiesta di accesso ad un maggior numero di facoltà universitarie, accesso attualmente limitato ai magisteri di lingue ed alla facoltà di economia e commercio:

alla richiesta di una revisione dei programmi di insegnamento per superarne i difetti di dispersività e di enciclopedismo.

Per quanto riguarda, infine, l'Istituto tecnico per il turismo di Milano, si chiedono impegni precisi per risolvere il problema della sede. L'Istituto, ospite da 9 anni dei Padri Salesiani, non ha ancora una sede propria adeguata alle moderne esigenze. (int. scr. - 1553)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Va premesso che i problemi dell'istruzione tecnica per il turismo sono oggetto di attento studio da parte del Ministero della pubblica istruzione.

14 DICEMBRE 1969

Circa la necessità di costruire un edificio per l'istituto tecnico per il turismo di Milano, si comunica che tra le proposte di programma per il prossimo triennio 1969-71, formulato dal competente Comitato ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 luglio 1967, n. 641, risulta anche il finanziamento dell'edificio in questione.

Detto programma è all'esame del Comitato centrale ai fini della elaborazione del programma nazionale che verrà approvato, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica.

È tuttavia da segnalare che, in relazione alle norme previste dalla legge n. 641, nel rispetto dell'autonomia degli Enti autarchici e degli organi locali preposti alla programmazione, il piano nazionale conterrà una ripartizione di fondi per tipo di scuola nonchè le direttive per la formulazione dei programmi esecutivi regionali di competenza dei Comitati regionali.

Non si è in grado, pertanto, di anticipare alcuna previsione sul finanziamento dell'edificio di cui trattasi.

> Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

9 dicembre 1969

CIFARELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se, rendendosi conto dell'attuale minaccia di distruzione, per l'imperversare della speculazione edilizia, che esiste a Genova in danno della Villa Migone, non intenda adottare le opportune misure per la salvaguardia della stessa come monumento storico. Si tratta, invero, della Villa nella quale, concludendosi vittoriosamente l'eroica Resistenza genovese, fu firmata la resa delle truppe nazifasciste alle forze dipendenti dal Comitato di liberazione nazionale. (int. scr. - 1508)

RISPOSTA. — Si premette che la zona di San Fruttuoso in Genova è in gran parte destinata dal piano regolatore comunale vigente all'edificazione con indici di fabbricabilità vari: per il parco circostante la Villa Migone l'indice suddetto è di metri cubi 5,50 per metro quadrato.

Il comune di Genova conseguentemente ha rilasciato una licenza di costruzione in data 30 agosto 1968 per un edificio abitativo di 10.265 metri cubi e dell'altezza di metri 19,00 circa, secondo le norme del surrichiamato piano regolatore comunale.

Tale edificio però comporta il sacrificio di una larga macchia verde e verrà a creare uno stridente contrasto con la villa preesistente.

Si premette altresì che il verde circostante la villa non ha alcun valore monumentale ma ha interesse prevalentemente urbanistico in quanto goduto soprattutto dagli inquilini delle case circostanti, tutte di notevole mole ed altezza.

Si fa presente che il soprintendente ai monumenti di Genova cui è stato a suo tempo sottoposto per l'esame il progetto edilizio sull'area predetta, in data 8 agosto 1968 e successivamente, a seguito di un esposto, in data 13 marzo 1969, esprimeva le proprie perplessità sulla opportunità della costruzione. In particolare il suddetto soprintendente faceva presente che il volume proposto era « eccessivo e non composto armonicamente con il vicino parco della Villa Imperiale; che avrebbe comportato la distruzione del verde e mortificato un ambiente che avrebbe dovuto essere particolarmente tutelato e considerato integrativo del complesso della Villa Imperiale ».

Tutto ciò premesso si fa presente che, con decreto ministeriale 12 settembre 1969, il parco della Villa Migone, situato in Genova nel quartiere San Fruttuoso, è stato sottoposto alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

9 dicembre 1969

CIPELLINI. — Ai Ministri della difesa, delle finanze e dell'interno. — Per sapere:

1) se sono a conoscenza del grave stato di malcontento creato dalla legge 27 dicembre 1967, n. 1264, tra quei vice brigadieri e militari di truppa dei Carabinieri, della

14 DICEMBRE 1969

Guardia di finanza e della Pubblica sicurezza, i quali, pur essendo stati congedati per infermità dipendente da causa di servizio, sol perchè il congedamento è avvenuto posteriormente al 1º gennaio 1961 e quando ancora non erano in posizione di servizio continuativo, si sono visti negare la corresponsione dell'indennità speciale prevista rispettivamente dalle leggi 18 ottobre 1961, numero 1168, 3 agosto 1961, n. 833, e 26 luglio 1961, n. 709;

- 2) se non ritengono, quindi, di predisporre un provvedimento urgente, eventualmente previo concerto con il Ministro di grazia e giustizia, applicabile anche ai vice brigadieri e militari di truppa degli agenti di custodia, inteso a far sì che la suddetta indennità sia concessa, indipendentemente dagli anni di servizio prestati, anche al personale congedato dopo il 1º gennaio 1961;
- 3) se non ritengono equo, inoltre, che l'indennità di cui sopra venga corrisposta anche a coloro che si sono congedati a domanda, semprechè alla data del congedo abbiano ottenuto il trattamento pensionistico p. o., essendo questa la prova della invalidità a causa di servizio, dovendosi ritenere che la domanda di congedo sia stata determinata dall'opportunità di non lasciare aggravare lo stato di salute, mentre il congedo d'ufficio sarebbe comunque sopravvenuto, vista la contratta invalidità, (int. scr. 2329)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri dell'interno e delle finanze.

La legge 27 dicembre 1967, n. 1264, indicata dall'onorevole interrogante, in relazione a situazioni pregresse riguardanti i vicebrigadieri e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e degli altri Corpi di polizia collocati in congedo per infermità dipendente da causa di servizio anteriormente alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi sullo stato (1961), ha stabilito che a dette categorie di militari l'indennità speciale spetta indipendentemente dalla condizione dell'appartenenza al servizio continuativo, e ciò perchè tale posizione prima non esisteva.

Per quanto concerne, invece, i vicebrigadieri e i militari di truppa cessati dal servizio per l'anzidetta causa a partire dal 1961, essendo stata istituita da tale data la suaccennata posizione, il diritto all'indennità è rimasto necessariamente legato alla condizione stessa.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, si fa presente che il criterio di corrispondere l'indennità anche ai militari cessati dal servizio a domanda e ai quali sia stato successivamente concesso un trattamento pensionistico privilegiato con la stessa decorrenza della data di cessazione dal servizio è da tempo seguito dalle Amministrazioni militari.

> Il Ministro della difesa **G**UI

10 dicembre 1969

CIPELLINI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia pubblicata sulla stampa locale a riguardo della prossima soppressione del servizio passeggeri sulla linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Airasca-Torino;

se non ritiene che sia da evitare qualsiasi provvedimento di ridimensionamento, per i riflessi negativi che comporterebbe sia sul piano sociale che su quello economico;

se non reputa, infine, di rinviare qualsiasi decisione a dopo la rimessa in funzione della linea ferroviaria Cuneo-Nizza, la cui ricostruzione è imminente, per poter valutare più realisticamente il grado di « depressione » del cosiddetto « ramo secco ». (int. scr. - 2614)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Cuneo-Saluzzo-Airasca formò a suo tempo oggetto di un esame preliminare nel quadro delle indagini dirette ad individuare le relazioni ferroviarie per le quali sarebbe stato utile procedere ad una trasformazione dei relativi servizi analogamente a quanto praticato per altri tronchi a modesto traffico della rete.

Allo stato delle cose, peraltro, non è previsto per la linea in parola alcun provvedimento di ridimensionamento.

Resta comunque confermato che, prima di procedere alla chiusura di linee a scarso traf-

14 DICEMBRE 1969

fico od alla parziale sostituzione dei servizi ferroviari su di esse, vengono sempre attentamente valutati, anche attraverso opportuni contatti con gli enti e le autorità locali, le esigenze d'ordine tecnico, sociale ed economico delle zone interessate.

> Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile

GASPARI

10 dicembre 1969

CORRAO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Rilevato che la soppressione del reparto dell'Ente acquedotti siciliani a Partanna desta viva sorpresa e malessere tra le popolazioni dei comuni terremotati e preoccupazioni per la genericità dei motivi che l'hanno provocata, per sapere se non intende intervenire per sospendere il provvedimento e procedere ad un approfondito esame, congiuntamente con i sindaci dei comuni interessati. (int. scr. - 1687)

RISPOSTA. — Il trasferimento del reparto dell'Ente acquedotti siciliani da Partanna a Trapani si inquadra in un provvedimento a carattere generale, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'EAS, diretto a rendere più snella e funzionale l'organizzazione periferica dell'Ente, al fine di poter fronteggiare più agevolmente le urgenti e numerose incombenze, che l'Ente è chiamato ad assolvere per legge e per effetto del programma di attuazione del Piano regolatore degli acquedotti.

Nel quadro di tale riorganizzazione il Servizio tecnico dell'EAS è stato diviso in due settori, uno per la Sicilia occidentale (province di Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta ed Enna) e l'altro per la Sicilia orientale (province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa).

Ogni settore è stato suddiviso in reparti e, per quanto riguarda la Sicilia occidentale, uno di tali reparti avrà sede a Trapani, con conseguente soppressione di quello di Partanna.

D'altra parte, nessun danno deriverà a Partanna ed a tutti gli altri comuni terremotati dal trasferimento dell'ufficio. Partanna, infatti, resterà sede di un ufficio tecnico attrezzato, in grado di assolvere il servizio di approvvigionamento idrico delle popolazioni interessate.

L'EAS, infatti, consapevole dell'importanza rivestita dal problema dell'alimentazione idrica delle popolazioni del luogo, conta di eseguire opere per complessivi due miliardi di lire. Alcuni di tali lavori, per l'importo di quasi un miliardo, risultano già appaltati o in fase di appalto, mentre i rimanenti sono in via di imminente, definitiva approvazione da parte degli uffici competenti.

L'esecuzione di dette opere, comunque, non richiede la necessità di mantenere un reparto periferico a Partanna, stante che la direzione e la vigilanza dei relativi lavori sarà di competenza del Servizio tecnico centrale.

Per quanto concerne, invece, le competenze burocratiche collegate all'esercizio degli acquedotti civici e per i rapporti con gli utenti, si è dell'avviso che l'Ufficio tecnico, lasciato nella suddetta sede, potrà senz'altro disimpegnare i compiti affidatigli.

Il Ministro dei lavori pubblici NATALI

9 dicembre 1969

CUCCU. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere i provvedimenti adottati o che intende adottare a favore della richiesta legittimazione di possesso dei 14 alloggi-ricovero assegnati nel comune di Sestu (Cagliari), nell'aprile 1948, ad altrettante famiglie di braccianti, operai e pensionati rimaste senza tetto in conseguenza della alluvione abbattutasi su quel comune il 26 ottobre 1946.

Risulta all'interrogante che molte ragioni insistono a favore del richiesto provvedimento, ed in modo particolare:

a) l'eccezionale gravità dei danni arrecati dall'alluvione succitata: è sufficiente ricordare che vi persero la vita ben 9 persone, quasi tutte appartenenti alle famiglie sinistrate, e che le suddette famiglie persero, con le loro abitazioni, gli arredamenti

14 DICEMBRE 1969

ed altri beni, senza ricevere per essi indennizzo di sorta;

- b) l'azione eccezionalmente tardiva dell'ufficio del Genio civile, che è recentemente intervenuto, dopo oltre 20 anni dall'assegnazione delle case-ricovero in questione, per operare su di esse sopralluoghi ed accertamenti di valore allo scopo di far pagare agli assegnatari un canone di fitto oppure una quota di riscatto, sia pure di lungo termine, senza tenere conto che molte delle 14 famiglie assegnatarie, in oltre 20 anni di possesso tranquillo e ritenuto legittimo, hanno apportato alle loro case-ricovero, a proprie spese, rilevanti ampliamenti, che dovrebbero ricadere anch'essi sotto l'accertamento del Genio civile, e che addirittura alcuni attuali possessori sono gli eredi degli assegnatari effettivi, ormai deceduti, ed hanno apportato alle case in parola assai costose trasformazioni, che dovrebbero anch'esse ricadere sotto gli accertamenti fiscali del Genio civile;
- c) la condizione economica estremamente precaria di tutte le famiglie assegnatarie, le quali non fruirono a suo tempo di alcun contributo per la riparazione o la parziale reintegrazione dei loro beni interamente perduti, anche a causa delle carenze legislative proprie dell'immediato dopo-guerra, mentre in tempi più recenti certamente avrebbero fruito di provvidenze non inferiori a quelle richieste dagli interessati, patrocinate dall'Amministrazione comunale di Sestu, che si caldeggiano con la presente interrogazione. (int. scr. 1514).

CORRIAS Efisio. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se è a conoscenza del fatto che, in conseguenza dell'alluvione verificatasi nel comune di Sestu nel lontano 26 ottobre 1946, furono costruite nell'abitato 8 case ricovero per 14 alloggi da assegnarsi ad altrettante famiglie rimaste completamente senza tetto e che nell'aprile del 1948 dette case furono consegnate temporaneamente allo stesso comune per l'assegnazione, in via provvisoria, agli aventi diritto, in attesa di consegna definitiva all'Istituto autonomo per le case popolari per la gestione, consegna che non fu mai fatta.

Dopo 20 anni l'ufficio del Genio civile di Cagliari sta facendo gli inventari, in base ai quali verrebbe fatto pagare agli assegnatari un canone di fitto, oppure una quota di riscatto venticinquennale.

Risulta all'interrogante che esiste disagio e malumore fra le famiglie interessate, composte da operai, braccianti e pensionati, i quali nella triste occasione ebbero completamente distrutta la propria abitazione e persero fra le macerie molti congiunti.

Inoltre, molti assegnatari, per dare una più moderna e razionale sistemazione alle case, hanno eseguito, a proprie spese, trasformazioni, ampliamenti, sopraelevazioni ed hanno recintato i cortili, mentre alcuni sono deceduti lasciando l'uso dei locali agli eredi ed una delle casette, dopo il decesso dell'assegnatario, è abbandonata ed in condizioni pericolanti.

Per sapere, pertanto, se non ritenga necessario ed urgente dare corso alle pratiche relative per legittimare il possesso delle predette case, trattandosi di famiglie povere, nel modo più favorevole ai poveri sinistrati. (int. scr. - 1518)

SOTGIU, PIRASTU. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti:

- 1) che, in seguito all'alluvione verificatasi nel comune di Sestu il 26 ottobre 1946, durante la quale persero la vita ben 9 cittadini, furono costruite in quel comune 8 case-ricovero per 14 alloggi da consegnare alle famiglie rimaste senza tetto;
- 2) che nell'aprile del 1948 le abitazioni furono affidate in via provvisoria al comune perchè le assegnasse agli aventi diritto, in attesa della consegna definitiva da parte dell'Istituto autonomo per le case popolari;
- 3) che, dopo oltre venti anni, l'ufficio del Genio civile di Cagliari sta facendo gli inventari delle abitazioni, in base ai quali verrebbe fatto pagare agli assegnatari un fitto o una quota di riscatto venticinquennale.

Per sapere, altresì, se non ritenga opportuno adottare adeguate misure che consentano di non far pesare alcun onere sugli attuali utenti delle abitazioni in oggetto,

14 DICEMBRE 1969

trattandosi di operai, braccianti e pensionati, i quali venti anni fa furono privati di tutti i loro beni a causa dell'alluvione, e considerando che coloro che nel lontano 1946 ebbero le case danneggiate anzichè distrutte se le videro riparare gratuitamente. (int. scr. - 1743)

RISPOSTA (\*). — Con l'interrogazione cui si risponde è stato chiesto che venga legittimato il possesso, da parte delle famiglie che attualmente le occupano, delle case per civile abitazione costruite dal Ministero dei lavori pubblici nel comune di Sestu in dipendenza delle alluvioni dell'ottobre 1946, e che si tenga conto delle migliorie nel frattempo apportate agli immobili a cura e spese degli interessati.

Al riguardo è opportuno far presente che i suddetti manufatti, costruiti con caratteristiche di definitività, sono soggetti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni e integrazioni, e quindi suscettibili di riscatto ad istanza degli interessati.

A proposito, poi, delle migliorie va precisato che gli alloggi in parola, essendo stati realizzati per le categorie meno abbienti (i nimasti senza tetto per l'alluvione) tra quelle colpite dalla calamità, ricadono sotto la normativa di cui all'articolo 14 della legge 27 aprile 1963, n. 231, con la conseguenza che il prezzo di cessione potrebbe essere pari al 50 per cento del costo di costruzione, riferito alla data del 1946, con esclusione, quindi, del valore relativo alle migliorie successivamente introdotte. Tale prezzo può essere pagato, oltre che in unica soluzione, anche in 25 anni in rate mensili posticipate senza interessi.

D'altronde, è pure al costo di costruzione che si deve fare riferimento per la determinazione del canone di locazione degli alloggi in parola, poichè da tempo si applicano ai casi del genere — per preventivi accordi intervenuti con il Ministero del tesoro — le disposizioni dettate dall'articolo 55 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, per gli alloggi costruiti in dipendenza degli eventi bellici:

la misura del canone suddetto dovrebbe quindi essere tollerata dalle famiglie che occupano gli alloggi di Sestu.

Il lato più delicato del problema consiste piuttosto nel rifiuto opposto dall'Istituto autonomo per le case popolari di Cagliari di assumere la gestione degli alloggi, fase pregiudiziale e indispensabile alla instaurazione dei rapporti di locazione e al successivo riscatto della proprietà.

Il predetto Istituto, adducendo la inesistenza di una norma che ad esso faccia obbligo espressamente di gestire i manufatti ed escludendo la possibilità di un riferimento analogico all'articolo 55 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1947, n. 261, ha più volte declinato l'invito di sanare tale situazione.

Poichè esistono casi del genere in varie provincie del territorio nazionale, questo Ministero ha interessato a suo tempo quello del tesoro per proporre che la gestione degli alloggi costruiti in dipendenza di calamità venisse affidata ai comuni interessati.

Il Ministero del tesoro ha recentemente espresso l'avviso che tale affidamento sia opportuno ma che debba essere disposto con apposita legge.

A tale proposito, si precisa che è stata costituita una Commissione speciale di studio con il compito di elaborare un testo unico di norme che disciplini organicamente ogni intervento statale dipendente da calamità naturali.

È appunto in tale contesto che sarà inserita la disciplina sulla gestione degli alloggi realizzati in occasione di fenomeni calamitosi.

Il Ministro dei lavori pubblici NATALI

## 6 dicembre 1969

DINDO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno. — Per conoscere la loro opinione e quella dei loro Dicasteri

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, dato dal Ministro dei lavori pubblici in risposta a ciascuna delle tre interrogazioni sopraelencate.

14 DICEMBRE 1969

sulla Risoluzione n. 408, relativa alla responsabilità delle autorità locali nella preservazione e conservazione dei luoghi storici o artistici, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di maggio 1969 — su proposta della Commissione dei poteri locali (*Doc.* 2557) — ed in particolare per sapere se non intendano chiedere al loro collega del Ministero degli affari esteri di assumere, in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, un atteggiamento conforme alle richieste formulate dall'Assemblea e dare istruzioni in tal senso al loro rappresentante permanente in detto Comitato. (int. scr. - 2133)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'interno.

Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'interno convengono che spetti alle autorità locali il compito di attuare una politica di salvaguardia delle opere storiche e artistiche, determinata, tuttavia, a più alto livello, dalle autorità governative. Non può disconoscersi, infatti, il carattere di indissociabilità di una tale politica, che, per essere veramente accorta ed efficace, deve necessariamente muovere da una visione panoramica dei vari interessi d'ordine sociale, culturale ed economico, impossibile nel solo ambito locale. Il che è posto in rilievo dalla risoluzione, nella quale è detto (al punto d) che sarebbe quanto mai opportuno che fosse chiaramente definito il potere di intervento dello Stato: nel promuovere le iniziative per le quali siano rimasti inerti i soggetti (privati ed enti), titolari delle opere; nel concedere eventuali sovvenzioni; nel prestare l'assistenza dei suoi organi tecnici; nel dirimere, infine, quale arbitro supremo, i conflitti d'interessi.

Quanto alle iniziative intraprese al riguardo in Italia, è previsto nel quadro dell'azione di miglioramento delle strutture e dei sistemi di formazione culturale, delineato dal programma di sviluppo economico, che l'intervento pubblico sia diretto, nella maniera più efficace, anche alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico. E ciò mediante una spesa che per la prima fase dovrebbe essere di 50 miliardi. (Vedi legge 27 luglio 1967, n. 685, articolo 104).

La questione va, infatti, inquadrata in quella più generale della tutela e della valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio. In proposito è allo studio del Ministero della pubblica istruzione la ricerca di nuovi e più idonei mezzi intesi alla attuazione della tutela medesima secondo le indicazioni emerse dall'apposita commissione di parlamentari ed esperti, istituita ai sensi della legge 26 aprile 1964, n. 310.

Si ritiene di poter segnalare anche l'iniziativa che il Ministero dell'interno ha intrapreso, con circolare in data 11 giugno 1960, n. 14/60 APC onde sensibilizzare le autorità locali alla conservazione del patrimonio storico ed artistico affidato alle loro cure.

A tal fine, è stata richiamata l'attenzione dei prefetti perchè — tenuto conto dell'importanza che detto patrimonio riveste e del danno irreparabile che possa derivare da una insufficiente o inadeguata sua manutenzione — vigilino sulle amministrazioni locali, sollecitandole eventualmente all'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela del patrimonio medesimo, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 91 lettera A n. 2 e all'articolo 144 lettera A n. 2 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Si fa presente infine che il Ministero degli affari esteri è stato interessato ad impartire opportune istruzioni al Rappresentante permanente in seno al Consiglio d'Europa, al fine di un operato conforme alla Risoluzione n. 408 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

3 dicembre 1969

DINDO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere il suo parere e quello del suo Dicastero sulla risoluzione n. 423, che reca risposta al 15° rapporto annuale della Commissione europea dei ministri dei trasporti, approvata dall'As-

14 DICEMBRE 1969

semblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1969 — su proposta della Commissione delle questioni economiche e di sviluppo (Doc. 2618) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative, in sede interna ed internazionale, intenda dar corso alle richieste formulate in detta Risoluzione.

La Risoluzione, nell'approvare i lavori svolti dal Comitato della sicurezza europea della scienza e nell'auspicare che gli Stati membri cooperino quanto più possibile per la pronta realizzazione delle discipline proposte, esprime la speranza che la Commissione della CEMT prenda tutte le misure opportune per incoraggiare gli accordi bilaterali e multilaterali ed anzi realizzare la soppressione della carta verde internazionale di assicurazione. (int. scr. - 2681)

RISPOSTA. — Con la Risoluzione n. 423, adottata nell'ottobre scorso a conclusione del dibattito sul 15º rapporto annuale della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT), l'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa — mentre prende atto con soddisfazione dell'eccellente lavoro svolto dalla CEMT per quanto concerne il miglioramento della sicurezza stradale, la elaborazione di un codice europeo della strada e lo sviluppo dei trasporti combinati — formula voti per l'efficace proseguimento degli studi di alcuni altri importanti problemi (previsione sulla struttura del traffico ferroviario, misure idonee per la prevenzione degli incidenti stradali) e invita la Conferenza a condurre ricerche in merito alle possibilità pratiche di eventuali nuove tecniche di trasporto.

Spetta indubbiamente alla CEMT decidere il seguito che può essere dato alle nuove proposte del Consiglio d'Europa e a tale scopo, infatti, la Risoluzione di cui trattasi formerà oggetto di esame da parte del Consiglio dei ministri della Conferenza nella sessione fissata a Parigi per il 16 corrente mese.

Per quanto concerne l'azione del Ministero dei trasporti, si fa presente che qualificati suoi funzionari partecipano attivamente ai lavori della CEMT, assolvendo i compiti loro assegnati con competenza e obiettività, costantemente vigili, tuttavia, delle esigenze del trasporto italiano.

Sul piano interno, si è sempre data la più ampia applicazione a tutte quelle misure e iniziative raccomandate dalla CEMT, alle quali sia stato possibile dare, in sede di studio, preventiva adesione, tenuto conto degli interessi nazionali.

A tale spirito continuerà ad essere improntata la nostra partecipazione ai lavori e agli studi condotti dalla CEMT, della quale il nostro Paese avrà la Presidenza per il prossimo anno.

Per quanto concerne, in particolare, la soppressione della carta verde internazionale di assicurazione — della quale si fa esplicita menzione nella interrogazione — si fa presente che il problema rientra nella specifica competenza del Ministero dell'industria e commercio e che, per parte sua, il Ministero dei trasporti è favorevole al provvedimento auspicato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile GASPARI

10 dicembre 1969

FARNETI Ariella, ROMANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se non ritenga di dover rivedere i criteri fissati dalla circolare del 16 agosto 1967, n. 305, relativa alla « nomina dei presidi incaricati negli istituti d'istruzione secondaria di ogni ordine e grado », al fine di riconoscere ai professori di ruolo risultati idonei nei concorsi a posti di preside il diritto di precedenza assoluto nell'assegnazione dell'incarico, anche se non titolari nell'istituto con presidenza vacante. (int. scr. - 2313)

RISPOSTA. — Premesso che nella imminenza dell'apertura dell'anno scolastico in corso non si è ritenuto opportuno rivedere le disposizioni contenute nella circolare nu305 del 16 agosto 1967, peraltro diramata in applicazione della legge 4 ottobre 1966, numero 849, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza, si fa presente che è

14 DICEMBRE 1969

allo studio la possibilità di modificare, dal prossimo anno scolastico, le istruzioni predette nel senso auspicato dall'onorevole senatore interrogante.

> Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

3 dicembre 1969

FERRARI Giacomo. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Nel giugno scorso l'interrogante, perdurando lo sciopero di tutte le categorie dei tecnici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, presentò un'interrogazione per sapere quali erano gli intendimenti del Ministro, il quale rispose con una lunga e dettagliata illustrazione della vertenza, riconoscendo le benemerenze dei tecnici in agitazione, elencando tutti i tentativi fatti per eliminare le cause del disagio in cui essi si trovavano e precisando, a conclusione, che la soluzione del problema rientrava nella competenza collegiale del Governo.

In sostanza però la situazione del personale rimase invariata.

Lo sciopero, durato circa un mese, con danni enormi per tutte le opere in corso, per le innumerevoli pratiche ferme e per gli studi ed i progetti richiesti dal Paese con urgenza per garantire la sicurezza e la vita delle persone e delle cose, fu sospeso nel luglio in dipendenza della sopravvenuta crisi governativa.

È ovvio che il personale non potrà rimanere inattivo in attesa di una lontana soluzione quando la realtà della carenza dei quadri e dell'avvilente ed inadeguato trattamento non può più appellarsi a una pazienza già sfruttata al limite. Il Paese paventa una nuova agitazione con conseguenze gravissime per la sua sicurezza e per la sua attività, chè problemi indilazionabili ormai sono posti come impegno all'attenzione del Governo e delle Amministrazioni periferiche.

L'interrogante pertanto chiede:

1) se l'argomento è tenuto presente dal Ministro nella sua reale importanza, gravità ed urgenza; 2) quali provvedimenti concreti intende prendere per risolvere finalmente e radicalmente una situazione non più sopportabile dagli interessati e dal Paese. (int. scr. - 2428)

RISPOSTA. — In relazione al problema sollevato dal senatore interrogante si fa presente che questo Ministero ha prospettato ai Ministri per la riforma dell'amministrazione e del tesoro le richieste avanzate dalle associazioni sindacali degli impiegati dei ruoli tecnici di questo Ministero medesimo, sollecitando l'esame delle proposte stesse ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Ministro dei lavori pubblici NATALI

9 dicembre 1969

GERMANO'. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere se intenda emanare il regolamento di esecuzione della nuova legge sul servizio farmaceutico, anche per stabilire le modalità dell'istituzione e della tenuta dell'albo nazionale dei titolari di farmacie, previsto dalla legge medesima. (int. scr.-2412).

RISPOSTA. — Come è noto, l'articolo 23 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sancisce: « Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanità istituirà, anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalità della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso ».

Detto schema di regolamento, sul quale si sono pronunziati favorevolmente gli altri Ministeri interessati, è stato già trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Quindi, quanto prima, il regolamento in questione sarà sottoposto all'ulteriore *iter* procedurale.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

9 dicembre 1969

14 DICEMBRE 1969

LA ROSA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di grave disagio in cui versa il Tribunale di Modica per il fatto che non è stato ancora nominato il quarto giudice previsto nell'organico, per cui il notevole volume di lavoro deve essere ripartito fra i pochi magistrati attualmente in servizio, con evidente pregiudizio per il normale funzionamento del Tribunale medesimo, e se non intenda intervenire al fine di rimuovere l'inconveniente soprasegnalato.

Per sapere, inoltre, se risponda al veno la notizia che è in corso uno schema di progetto di legge che prevede la soppressione del quarto posto di giudice presso lo stesso Tribunale di Modica (insieme ad analoga soppressione di posti in altre circoscrizioni giudiziarie), e se non ritenga del tutto inopportuna tale iniziativa, sia per le ragioni anzidette, sia perchè potrebbe intendersi come preludio a più gravi ed ingiuste decisioni a danno del ricordato Tribunale, e in definitiva della città di Modica. (int. scr. - 2332)

RISPOSTA. -- Premesso che a norma dell'articolo 10 n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura, rientra nella esclusiva competenza del Consiglio superiore medesimo la materia relativa alle assegnazioni di sede, ai trasferimenti dei magistrati e ad ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati stessi, si comunica che questo Ministero, per quanto di sua competenza (articolo 11 della citata legge n. 195 modificato dall'articolo 5 della legge 22 novembre 1967, n. 1197) ebbe a suo tempo ad avanzare al Consiglio superiore della Magistratura richiesta di copertura del quarto posto di giudice vacante nel Tribunale di Modica al quale la interrogazione si riferisce, disponendo la pubblicazione della vacanza nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 31 ottobre 1968.

Peraltro è ora sopravvenuta la necessità di proporre la soppressione di detto posto e di analoghi posti di altri Tribunali, al fine di provvedere alla dotazione organica, in modo autonomo, delle piante dei magistrati dei Tribunali e delle Procure della Repubblica per i minorenni, ed il relativo provvedimento è in itinere.

Si fa presente al riguardo che l'indice di lavoro del Tribunale di Modica, a quanto risulta dai dati in possesso di questo Ministero e dall'esame comparativo delle situazioni di altri uffici giudiziari, consente tale soppressione.

> Il Ministro di grazia e giustizia GAVA

10 dicembre 1969

MASCIALE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere per quali ragioni l'Amministrazione comunale di Trani non ha dato esecuzione all'ordinanza di demolizione, a suo tempo emessa dal Ministro interrogato, riguardante il palazzo Fasanella costruito tra Corso Vittorio Emanuele e l'angolo di Corso Imbriani.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se e quali provvedimenti si intendono adottare a carico degli eventuali responsabili di siffatta grave omissione di atti di ufficio. (int. scr. - 757)

RISPOSTA. — Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1966, veniva annullata, ai sensi dell'articolo 27 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, la licenza edilizia rilasciata in data 15 febbraio 1963 dal comune di Trani alla ditta Fasanella per la costruzione di un complesso edilizio sul prolungamento del Corso Vittorio Emanuele, in contrasto, relativamente agli allineamenti stradali, con il vigente piano regolatore generale, approvato con regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 191.

Per effetto di tale annullamento, le opere eseguite dalla ditta Fasanella divenivano abusive con il conseguente obbligo della autorità comunale di valutare, ai sensi dell'articolo 32 della legge urbanistica, i provvedimenti da adottare per il ripristino dell'ordine giuridico violato.

Dopo l'entrata in vigore della legge-ponte 6 agosto 1967, n. 765, la quale, come è noto, ha demandato ai provveditori alle opere pubbliche per i comuni non capoluoghi di pro-

14 DICEMBRE 1969

vincia, il potere di intervenire in via sostitutiva, in caso di inerzia dei comuni stessi, per l'adozione dei provvedimenti di demolizione, il provveditore alle opere pubbliche di Bari diffidava l'Amministrazione comunale di Trani a disporre i provvedimenti conseguenziali all'annullamento della suindicata licenza edilizia.

Il comune non emetteva il provvedimento di demolizione in quanto, al momento della diffida provveditoriale, era in attesa di conoscere l'esito dell'esame del progetto di Piano regolatore generale adottato dal Consiglio comunale, progetto che prevedeva, tra l'altro, una modifica all'allineamento viario del Corso Vittorio Emanuele, in base alla quale veniva superata l'irregolarità della costruzione Fasanella.

Nell'accennata situazione, il provveditore alle opere pubbliche non ha ritenuto di intervenire in via sostitutiva ed ha sospeso l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in attesa dell'esito dell'esame del progetto di Piano regolatore generale.

Poichè il progetto stesso è stato restituito perchè venga opportunamente rielaborato dal comune in conformità delle osservazioni espresse dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, questo Ministero ha invitato il provveditore alle opere pubbliche a riesaminare la questione ai fini degli interventi da effettuare in dipendenza dell'annullamento disposto con il decreto presidenziale 12 aprile 1966.

> Il Ministro dei lavori pubblici NATALI

9 dicembre 1969

MAZZAROLLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. — Per conoscere la ragione per cui è stata stornata la somma di 300 milioni di lire, già stanziata alla Comunità montana del Grappa per opere idriche.

Il 27 novembre 1968 la Comunità montana del Grappa riceveva comunicazione della concessione di 300 milioni di lire, comunicazione che veniva ufficialmente confermata con lettera del Genio civile di Treviso del 21 marzo 1969, n. 4747. In data 14 luglio si veniva a conoscenza che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord informava che detta somma veniva stornata a favore della provincia di Vicenza.

L'interrogante chiede di conoscere il motivo di tale provvedimento, che tanta amarezza ha provocato nelle popolazioni dei comuni appartenenti alla Comunità del Grappa, e fa inoltre presente l'urgenza e l'improrogabilità che la somma già destinata alla Comunità venga — per le necessità obiettive e gravi della zona — immediatamente reintegrata. (int. scr. - 2620)

RISPOSTA. — La richiesta di devolvere a favore dell'acquedotto consorziale del Grappa (Vicenza) la destinazione della somma di lire 300 milioni, è del Ministero dei lavori pubblici, che ha fatto presente che detta somma non avrebbe potuto essere utilizzata per la realizzazione dell'acquedotto della Comunità montana del Grappa (Treviso), originaria destinataria dello stanziamento.

Il Ministero dei lavori pubblici ha motivato la sua decisione affermando che il piano regolatore generale degli acquedotti non prevede, per i comuni costituenti la predetta Comunità, alcuna integrazione del flusso idrico per uso potabile, risultando sufficiente il quantitativo di acqua attualmente a disposizione dei comuni stessi.

Per quanto riguarda la Presidenza di questo Comitato, si assicura che esso si è già impegnato a riprendere in considerazione il problema in sede di rifinanziamento della legge 22 luglio 1966. n. 614.

> Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri IOZZELLI

5 dicembre 1969

MURMURA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se intende dare esecuzione al disposto della legge 2 aprile 1968, n. 465, che consente agli insegnanti di ruolo di fruire dell'aspettativa per recarsi nei Paesi in via di sviluppo ed ivi portare il contri-

14 DICEMBRE 1969

buto della loro esperienza e della cultura italiana. (int. scr. - 1291)

MURMURA. — Al Ministro della pubblica istruzione. L'interrogante, lamentando la mancata risposta alla sua interrogazione del 26 febbraio 1969, chiede di conoscere i motivi del ritardo negli adempimenti previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 465, e sollecita dal Governo la soluzione del delicato problema (int. scr. - 2736)

SMURRA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere se non ritenga urgente stabilire le norme per l'applicazione della legge n. 465 del 2 aprile 1968, che consente agli insegnanti di ruolo di godere di una aspettativa prolungata per recarsi a svolgere la loro attività nei Paesi in via di sviluppo.

L'interrogante, altresì, raccomanda che nelle disposizioni regolamentari sia garantita la più estesa applicazione della legge in parola in modo da evitare quelle restrizioni che hanno condizionato finora analoghi provvedimenti intesi ad assicurare particolari esoneri, come quello militare, per quanti decidono di recarsi nei Paesi in via di sviluppo. (int. scr. - 1821)

RISPOSTA (\*). — Premesso che le varie difficoltà insite nella legge 2 aprile 1968, n. 465, hanno reso necessaria la puntualizzazione, sentito il Ministero degli affari esteri, dei problemi connessi con l'applicazione della legge medesima, si assicura che sono in corso i necessari accertamenti intesi a garantire un proficuo impiego degli insegnanti e ad assicurare alle procedure relative l'indispensabile chiarezza, data la delicatezza estrema dei rapporti che si verrebbero ad instaurare con l'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 465.

Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

3 dicembre 1969

MURMURA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere se intenda disporre per una maggiore giustizia ed una più armonica distribuzione nelle nomine degli insegnanti di educazione fisica e dei direttori tecnici dei gruppi sportivi, evitando così il diffuso malumore nella categoria, anche in direzione dello strano rapporto, percentualmente determinato, per il compenso di questa seconda attività. (int. scr. - 2201)

RISPOSTA. — Premesso che non risulta sufficientemente precisa la formulazione dell'interrogazione parlamentare in argomento, per la parte relativa ad una « più armonica distribuzione nelle nomine », si fa presente che le nomine degli insegnanti di educazione fisica di ruolo vengono effettuate secondo le norme comuni ai professori di tutte le altre discipline. Anche per l'assunzione del personale docente non di ruolo vengono seguite le norme relative al conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria; norme valevoli per tutte le discipline.

Per quanto riguarda le nomine e i relativi compensi dei direttori tecnici dei Gruppi sportivi, nell'ambito dei quali si svolgono le esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva scolastica, si fa presente che la materia è disciplinata dall'ordinanza ministeriale in data 22 novembre 1961.

In base alle disposizioni contenute in detta ordinanza il direttore tecnico viene nominto dal capo dell'istituto, Presidente del gruppo sportivo, tra gli insegnanti di educazione fisica della scuola con l'attribuzione, per un periodo di otto mesi, di un compenso pari a due ore settimanali di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo, se il Gruppo sportivo è costituito nelle scuole medie, pari a quattro ore settimanali, se il Gruppo sportivo è costituito negli istituti e scuole secondarie di secondo grado.

Ai Gruppi sportivi vengono, poi, assegnati, con nomina conferita dal provveditore agli studi, in relazione al numero degli alunni partecipanti alle esercitazioni ed ai posti di insegnamento esistenti nell'istituto, altri insegnanti di educazione fisica, per il

<sup>(\*)</sup> Testo, sempre identico, dato dal Ministro della pubblica istruzione in risposta alle interrogazioni nn. 1291 e 2736 ed alla interrogazione n. 1821 sopraelencate.

14 DICEMBRE 1969

periodo delle esercitazioni stesse e, comunque, per non più di sette mesi.

Il compenso per le esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva viene attualmente erogato sulla base dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. In proposito, è da far presente che già dallo scorso anno, la categoria degli insegnanti ha manifestato insoddisfazione per la misura del compenso attualmente corrisposto ed il Ministero della pubblica istruzione, riconoscendo l'effettiva inadeguatezza di esso in relazione all'impegno richiesto agli insegnanti per lo svolgimento delle esercitazioni, ha predisposto uno schema di disegno di legge, che trovasi attualmente all'esame del Ministero del tesoro, con il fine di migliorare i compensi medesimi,

> Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

3 dicembre 1969

MURMURA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere le ragioni della mancata corresponsione dei sussidi ministeriali per l'anno 1968-69 alle scuole materne non statali, le quali si trovano in grave disagio economico ed hanno già ripreso la loro benefica, proficua attività.

Viene da più parti fatto osservare che le scuole materne non statali si prodigano con enormi sacrifici all'assistenza pubblica, spesso gratuitamente, mentre lo Stato nelle stesse località è assente, nonostante che l'impegno legislativo della scuola materna intenda coprire tutta la fascia dai tre ai sei anni di età.

L'interrogante fa presente, per giustizia distributiva e per riconoscimento dell'azione sociale delle scuole materne non statali, considerato il gran risparmio del pubblico denaro sino a quando non si provvederà ad istituire la scuola materna statale in tutti i centri, l'opportunità di elevare il contributo annuo onde assicurare i mezzi necessari per una più soddisfacente funzionalità e per un salario più equo al personale, giacchè lo Stato non può provvedere direttamente a soddisfare le conclamate esigenze della infanzia. (int. scr. - 2410)

RISPOSTA. — Si fa presente che i provvedimenti riguardanti la concessione dei sussidi alle scuole materne non statali per l'anno 1969, sono stati rimessi, registrati dalla Corte dei conti, alla Direzione generale del tesoro in data 6 ottobre 1969.

I provveditori sono stati autorizzati, resesi disponibili le somme accreditate, ad erogare i sussidi in un'unica soluzione, anzichè in due ratei come era stato precedentemente stabilito.

I sussidi in parola nell'anno 1968 sono stati di consistenza pari a quattro volte l'entità di quelli dell'anno precedente.

Quest'anno, poi, l'ammontare dei sussidi medesimi ha segnato, rispetto all'anno precedente, un incremento del 52 per cento circa per le scuole gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli ECA e del 31 per cento circa per le altre scuole materne non statali.

Con le somme assegnate è stato possibile accogliere integralmente, salvo pochi casi anomali, le proposte formulate dai provveditori agli studi, sentiti i pareri degli organi collegiali, di cui all'articolo 31 (3º comma) della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per quanto riguarda le scuole materne statali, si fa presente che esse sono state istituite nel numero massimo consentito dai fondi all'uopo stanziati.

> Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

3 dicembre 1969

MURMURA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sottolineare l'opportunità di un provvedimento in favore degli ex procaccia con obbligazione personale, licenziati dall'Amministrazione, riassumibili in servizio anche per sovvenire alle attuali esigenze.

Infatti, ragioni di giustizia consigliano di parificare agli idonei nei concorsi di portalettere gli ex procaccia, che hanno servito l'Amministrazione per parecchi anni e sono ora in condizioni di assoluta indigenza. (int. scr. - 2657)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre far presente che in favore degli ex procaccia con

14 DICEMBRE 1969

obbligazione personale sono già in vigore le norme recate dall'articolo 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, e dall'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, modificato dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 652.

La prima delle anzidette norme prevede che « i procaccia con obbligazione personale licenziati nel triennio precedente all'entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato con tale qualifica almeno tre anni di servizio, sono inquadrati, utilizzando i posti che si renderanno disponibili dal 1º gennaio 1969, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali in deroga al limite di età e semprechè siano in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti richiesti ».

Essa prevede inoltre l'estensione del beneficio dell'inquadramento senza concorso ai procaccia con obbligazione personale in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, e che dovranno essere licenziati in conseguenza della soppressione o della trasformazione del servizio loro affidato, purchè abbiano prestato almeno tre anni di servizio alla data del licenziamento, nel limite del 5 per cento dei posti disponibili.

La seconda dà ai restanti procaccia, con almeno un anno di servizio, la possibilità di partecipare ai futuri concorsi beneficiando di una riserva di posti (10 per cento) indipendentemente dalla data del loro licenziamento e con la sola limitazione dell'età (anni 45).

Di conseguenza non si ritiene che possano essere accordati altri benefici agli ex procaccia segnalati nell'interrogazione.

> Il Ministro delle poste e deile telecomunicazioni VALSECCHI

10 dicembre 1969

PIOVANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere i motivi che hanno indotto la sua Amministrazione a non applicare, nei confronti degli insegnanti di ruolo di applicazioni tecniche beneficiari della legge 28 marzo 1968, n. 340, il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, nonostante l'esistenza di una

ampia e consolidata giurisprudenza (sentenze del Consiglio di Stato del 30 maggio 1956, n. 356, del 31 agosto 1958, n. 463, del 29 gennaio 1959, n. 34 e del 29 marzo 1968, n. 219), e quindi a non inquadrare gli interessati nel ruolo B degli insegnanti delle scuole secondarie con il riconoscimento dell'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Per sapere, altresì, se non ritenga opportuno e necessario sospendere l'emanazione dei decreti applicativi per sentire preventivamente il parere del Consiglio di Stato sulla delicata questione.

Tanto si chiede perchè i decreti applicativi della succitata legge, che l'Amministrazione sta emanando in questi giorni e che inquadrano nel ruolo B i detti insegnanti con il riconoscimento a metà del servizio precedentemente prestato, sono da ritenersi illegittimi e fortemente lesivi dei diritti degli interessati, i quali, dopo aver subìto per anni un trattamento discriminatorio, non vedono ancora definitivamente risolto, secondo equità e giustizia, il problema che il Parlamento portò a soluzione approvando la legge 28 marzo 1968, n. 340. (int. scr. - 2127)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione, conformemente ai pareri già formulati dagli organi finanziari e di controllo, ritiene che il riconoscimento, in un ruolo superiore, dell'intera anzianità di servizio maturata in un ruolo inferiore, sia consentito, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, solo in casi ben definiti come nel caso in cui si effettui un passaggio « per concorso » fra istituti di grado diverso, o fra istituti di tipo diverso ma di medesimo grado, o si passi da un insegnamento all'altro di uno stesso istituto, o dal corso inferiore all'altro superiore del ginnasio.

Nella fattispecie, prospettata dall'onorevole senatore interrogante, la materia trova, invece, la sua disciplina nell'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 203, il quale stabilisce che, agli effetti della carriera e dello stipendio dei professori di ruolo delle scuole secondarie, il servizio prestato nel ruolo insegnante o direttivo dei maestri elementari, o in altri ruoli di insegnamento di gruppo B sia riconosciuto per la metà.

14 DICEMBRE 1969

La decisione del Consiglio di Stato (29 marzo 1968 numero 219, Sezione VI), citata dall'onorevole interrogante, secondo la quale la legge sopracitata è limitata agli insegnanti di gruppo B diversi da quelli dell'istruzione secondaria, si riferisce sempre al passaggio dal gruppo B al gruppo A, per concorso, fuori quindi del caso in esame.

Pertanto, il Ministero della pubblica istruzione, attenendosi ai suddetti principi, ha già predisposto in tal senso i relativi provvedimenti alcuni dei quali sono già stati registrati dalla Corte dei conti ed altri sono in corso di perfezionamento.

Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

9 dicembre 1969

ROMANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Premesso:

che da oltre un anno e mezzo l'impresa « Iavarone », in agro di Positano (Salerno), nel condurre il taglio di roccia per la costruzione della strada di collegamento con la strada statale n. 163, ha scaricato materiale e rottami nella gola di montagna della costiera;

che tale discarico ha recato danni gravissimi alla popolazione per il defluire a valle del materiale stesso, trascinato dalle acque piovane, e per l'intasamento completo della vasca biologica, impedita, perciò, nella depurazione delle acque,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti il Ministro ritenga di dover adottare per l'accertamento delle responsabilità e per la salvaguardia dei diritti dei cittadini. (int. scr. - 2145)

RISPOSTA. — Si precisa che l'impresa Iavarone non ha eseguito, negli ultimi tempi, alcun lavoro di taglio di roccia lungo la strada statale n. 163 « Amalfitana » per conto dell'ANAS.

Risulta invece che il comune di Positano sta effettuando a propria cura lavori su strade di collegamento con la citata strada statale n. 163. Tali lavori sono attualmente fermi, in attesa che il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli approvi una perizia di variante. Durante l'esecuzione di tali lavori, l'impresa esecutrice ha depositato i materiali di risulta degli scavi in terreni limitrofi di proprietà privata, per cui su denuncia dei proprietari stessi l'autorità giudiziaria ha disposto accertamenti tecnici dandone incarico ad un perito.

Si precisa altresì che un'altra ditta, esecutrice dei lavori di un acquedotto nella stessa zona, ha scaricato i materiali di risulta nell'alveo del torrente Mulini, per cui l'Ufficio del Genio civile competente ha elevato verbale di contravvenzione ed ha, inoltre, diffidato l'impresa a rimuovere tali materiali, ripristinando le condizioni originali dell'alveo.

In ogni caso, si assicura che non esistono, allo stato, motivi di pericolo per l'abitato di Positano.

> Il Ministro dei lavori pubblici NATALI

5 dicembre 1969

ROMANO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per venire incontro alle esigenze della popolazione di Santa Lucia di Cava de' Tirreni (Salerno) che impongono l'eliminazione del passaggio a livello situato sulla strada provinciale di collegamento della zona con la strada statale n. 18.

La soluzione del problema è indispensabile per favorire l'intenso traffico industriale, commerciale ed agricolo della zona in fase di sviluppo. (int. scr. - 2617)

RISPOSTA. — In base alle norme vigenti, l'iniziativa e l'onere per la costruzione dell'opera sostitutiva necessaria per l'eliminazione del passaggio a livello ubicato al Km. 42+606 della linea Napoli-Potenza, rientrano nella competenza dell'Amministrazione provinciale di Salerno, quale ente proprietario della strada interessata.

Tuttavia, ove fossero avviate concrete iniziative in tal senso, l'Azienda delle ferrovie dello Stato non mancherebbe di contribuire alle spese occorrenti con una somma commisurata alle economie di esercizio conse-

14 DICEMBRE 1969

guibili con la soppressione dell'attraversamento stesso.

> Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile GASPARI

10 dicembre 1969

SCIPIONI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere quali criteri sono stati adottati nell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale in provincia di Ascoli Piceno.

In particolare, per sapere:

- 1) perchè, su oltre cento domande avanzate dai 73 comuni della provincia, solo 8 per l'esercizio 1968-69 e solo 3 per l'esercizio 1969-70 sono state accolte, contro un totale, previsto dall'articolo 31 della predetta legge, di 6.000 nuove scuole materne da istituirsi, nei due citati esercizi, in tutto il territorio nazionale;
- 2) se, ed in quale misura, è stato tenuto conto che, pur esistendo in molti comuni scuole materne non statali, le stesse sono assolutamente insufficienti a soddisfare le esigenze minime della popolazione, così come affermato e documentato nelle richieste dei comuni interessati;
- 3) se non si ritenga intanto opportuno potenziare le scuole materne non statali esistenti, attraverso l'aumento dei contributi previsti dall'articolo 32 della predetta legge nelle località dove le scuole materne statali non sono istituite e che godono attualmente di contributi irrisori, insufficienti a garantire un'adeguata assistenza ai bambini ospitati.

L'interrogante fa presente che la istituzione di sole 11 scuole materne statali, nel corso di due esercizi finanziari, in una provincia nella quale la popolazione raggiunge le 335 mila unità, lasciando disattese le numerose richieste avanzate, è motivo di malcontento e di grave disagio nella realizzazione di un benchè minimo piano di assistenza ai bambini, specie figli di lavoratori e comunque bisognosi. (int. scr. - 2457)

RISPOSTA. — Si fa presente che per l'anno scolastico 1968-69 hanno presentato domanda per l'istituzione di sezioni di scuola materna statale, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, 30 comuni della provincia di Ascoli Piceno.

Nel piano istitutivo per l'anno scolastico predetto è stata prevista l'istituzione per la provincia su indicata di n. 11 sezioni di scuola materna statale, di cui n. 3 differite all'anno scolastico in corso.

Le domande presentate dai comuni sono state graduate dal provveditore agli studi in relazione alla effettiva necessità, secondo precise istruzioni ministeriali; la massima parte delle domande non accolte dal Consiglio scolastico provinciale risulta respinta perchè nei comuni interessati risultavano già funzionanti sezioni di scuola materna non statale sufficienti ad assicurare un regolare servizio di assistenza ai bambini in età prescolare. Le altre domande sono state respinte per motivi diversi (documentazione inesistente e carente, mancanza di locali).

Le esigenze della provincia di Ascoli Piceno saranno comunque tenute presenti in sede di formulazione del futuro programma di istituzioni, la cui attuazione è peraltro subordinata al reperimento delle necessarie disponibilità finanziarie secondo una iniziativa legislativa predisposta da tempo dal Ministero della pubblica istruzione.

È appena il caso di aggiungere che, nei casi di effettiva urgenza, potrà consentirsi l'istituzione di sezioni di scuola materna non statale a condizione che le amministrazioni comunali assicurino la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, ai fini della concessione del contributo statale.

Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

9 dicembre 1969

TEDESCO Giglia, TOMASUCCI, CINCIA-RI RODANO Maria Lisa. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere se sia a conoscenza della dolorosa situazione del lavoratore cremonese Marco Marcantoni, già emigrato in Germania ove sposò la cittadina danese Dorthe Birgitte Roesen. Dalla unione nacque una bimba, Marina Stefania, successivamente affidata alla madre dal tribunale di Copenaghen, essendo intervenuta fra i coniugi la separazione.

14 DICEMBRE 1969

Ora, il Marcantoni si vede rifiutata dalle autorità danesi la possibilità di vedere la bimba in quanto, a ciò opponendosi la madre, la prefettura di Copenaghen comunicava all'Ambasciata italiana che « è prassi abbastanza generale di rifiutare ai padri stranieri il diritto di visitare i bambini qui residenti e dei quali la patria potestà è stata attribuita alla madre ».

Si auspica un sollecito e positivo intervento del Ministero onde rimuovere questo stato di cose, drammatico per l'interessato e certamente non accettabile neppure in linea di principio. (int. scr. - 2375)

RISPOSTA. — Il caso del connazionale signor Marco Marcantoni ha formato oggetto di costante interessamento, sia da parte del Ministero degli affari esteri che dell'Ambasciata in Copenaghen sin dal novembre 1964. A quell'epoca il Marcantoni si rivolse per la prima volta al nostro Ufficio consolare in Copenaghen, ma non giudicò opportuno seguirne i consigli.

Nel 1965 si presentò nuovamente a Copenaghen per la causa di separazione, ma non si curò di prendere contatto con il Consolato. In data 28 agosto 1965 egli si dichiarava d'accordo sulla separazione legale e sull'assegnazione della figlia alla custodia della madre. Tale accordo egli lo ribadiva in una lettera del 30 novembre 1965, nella quale scriveva di impegnarsi a corrispondere gli alimenti alla figlia Marina (impegno poi non mantenuto). Successivamente il Marcantoni chiedeva l'indirizzo di un legale di fiducia, indirizzo che gli veniva fornito in data 15 aprile 1966. Egli però non prendeva mai contatto con il legale stesso. A seguito di altre sue insistenze e dato che, nel frattempo, il Marcantoni aveva presentato un'istanza al Presidente della Repubblica Italiana ed inviato una lettera al Re di Danimarca, il nostro Incaricato d'affari prendeva contatto personalmente con l'avvocato che aveva tutelato il Marcantoni. Su tutta la questione veniva interpellato il legale di fiducia della nostra Ambasciata, il quale confermava quanto già comunicato al Marcantoni che ne veniva informato con lettera 2386 del 18 ottobre 1966.

Nel maggio 1967 il Marcantoni si presentava ancora una volta alla nostra Ambasciata,

da dove gli veniva, in un lungo colloquio, ripetuto tutto quanto scrittogli, ma ancora una volta egli non prendeva contatto con il legale di fiducia dell'Ambasciata e preferiva scrivere direttamente al Ministero della giustizia danese, ripartendo poi senza dare più segno di vita.

Come risulta dalla precedente esposizione, l'azione svolta durante tre anni dalla nostra Ambasciata, per cercare di aiutare il Marcantoni, sia con suggerimenti, sia con l'aiuto di legali, è stata costantemente resa vana dall'atteggiamento stesso del Marcantoni, che non ha mai seguito i suggerimenti datigli e, in particolare, non ha tenuto fede alla promessa che aveva fatta di corrispondere gli alimenti alla figlia.

È da sottolineare che tale mancato adempimento ha certo contribuito, in misura non trascurabile, a provocare un ulteriore irrigidimento della moglie.

Per quanto concerne l'asserita comunicazione della Prefetura di Copenaghen alla nostra Ambasciata, premesso che siffatta comunicazione non è stata mai effettuata, si precisa che le parole citate dagli onorevoli interroganti sono contenute nel testo di un parere del legale della nostra Ambasciata.

Si conferma, comunque, che effettivamente l'Overpraesidium (Prefettura) di Copenaghen ha stabilito, in data 8 novembre 1965, la sospensione del diritto del Marcantoni di visitare la figlia. Secondo la legislazione danese il genitore privato della patria potestà (come nella fattispecie) deve arrivare ad un accordo con l'altro coniuge, oppure ottenere una delibera favorevole dall'autorità competente, la quale dispone di una larga discrezionalità. In pratica si rifiuta il diritto di far vedere il bambino ogni qualvolta le discordie sussistenti tra i genitori, che comportano la necessità di far appello alle superiori autorità, indicano che il bambino sarà esposto in occasione delle visite ad influenze tali da farle ritenere contrarie al suo bene.

Va infine tenuto presente che la Danimarca non ha mai sottoscritto le Convenzioni di diritto internazionale privato dell'Aja in data 12 giugno 1902 e 17 luglio 1905, nè esiste alcun accordo bilaterale che possa essere invocato in questo caso, per cui la nostra Ambasciata non dispone di alcun mezzo per ot-

14 DICEMBRE 1969

tenere dalle autorità danesi una decisione nel senso voluto dal Marcantoni.

La nostra Ambasciata comunque, su segnalazione del Ministero degli affari esteri, ha anche recentissimamente svolto opera di convinzione presso l'ex moglie del Marcantoni, allo scopo di ottenere l'assenso a che la figlia si incontri con il padre, sia pure con tutte le debite cautele; i risultati non sono stati però, almeno per ora, apprezzabili.

L'ex moglie del Marcantoni ha infatti ricordato di essere stata a più riprese maltrattata dal suo ex marito ed ha dichiarato di essere convinta che l'incontro del padre con la figlia sarebbe assai nocivo per la psiche della bambina.

> Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

Сорро

11 dicembre 1969

VERONESI. — Al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione. — Per conoscere se, nel quadro del riassetto generale in atto, non sia opportuno che ai funzionari della carriera direttiva delle amministrazioni centrali (ispettore, consigliere d'ambasciata, vice prefetto, questore e intendente di finanza), venga attribuito, come per il passato, il parametro fissato per i generali di brigata.

Quanto sopra in considerazione della responsabilità e dell'attività che tali meritevoli categorie di funzionari statali svolgono. (int. scr. - 2121)

RISPOSTA. — Come è a conoscenza della signoria vostra onorevole, il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge (atto Camera n. 808) inteso a rinnovare la delega legislativa per il riordinamento generale della Pubblica Amministrazione, ivi compresi il riassetto delle carriere e la sistemazione di particolari situazioni.

Desidero assicurare la signoria vostra onorevole che in sede di predisposizione dei provvedimenti conseguenti all'accennata delega, la questione segnalata con la predetta interrogazione formerà oggetto di attento esame da parte di questo Ufficio e delle altre amministrazioni ed organizzazioni interessate, al fine di adottare le soluzioni che saranno ritenute possibili ed opportune.

> Il Ministro senza portafoglio GATTO

4 dicembre 1969

ZUCCALA'. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere in che modo intenda porre rimedio alla situazione di anacronistico autoritarismo che si è instaurata nel Provveditorato agli studi di Varese con l'insediamento dell'attuale provveditore che rifiuta di discutere con i rappresentanti degli enti locali, come già denunziato dall'interrogante con precedente interrogazione, non riceve i rappresentanti dei sindacati o pone come condizione, dopo insistenze, che sia presentata domanda scritta, ed infine blocca con rigide pretestuosità ogni iniziativa intesa a rimuovere, nei modi consentiti dall'odierna situazione, le carenze e le difficoltà, universalmente riconosciute, in cui si dibatte la scuola, come nel caso del divieto imposto al Patronato scolastico di Saronno di provvedere alla riscossione delle quote degli abbienti per il nuovo esperimento di scuola integrata che tanto favorevolmente è stato accolto da quella cittadinanza. (int. scr. -1293)

RISPOSTA. — Premesso che il provveditore agli studi di Varese ha sempre dimostrato senso di responsabilità nell'esercizio delle sue funzioni, si precisa che il provveditore stesso non si è mai rifiutato di ricevere i rappresentanti degli enti locali e di discutere con loro le questioni di propria competenza che gli siano state proposte.

Quanto all'unico fatto cui si riferiva lo onorevole senatore interrogante nella precedente interrogazione n. 314, e cioè il presunto rifiuto del provveditore di ricevere l'assessore alla pubblica istruzione del comune di Saronno, si fa presente che la richiesta di appuntamento col detto assessore era stata avanzata per telefono, nella mattinata del giorno 9 luglio 1968 dal segretario dello stesso comune. Questi, non potendo in quell'occasione specificare i motivi della visita, ritelefonò nel pomeriggio, ma inspie-

14 DICEMBRE 1969

gabilmente non rinnovò alcuna richiesta di udienza.

Circa l'addebito che il provveditore in parola « non riceve i rappresentanti dei sindacati o pone come condizione, dopo insistenze, che sia presentata domanda scritta », si precisa che lo stesso ha concesso tutti i colloqui che gli sono stati chiesti dai sindacati della scuola elementare e della scuola media.

L'episodio cui presumibilmente allude lo onorevole senatore interrogante appare fondato invece su uno spiacevole equivoco, che qui di seguito si espone.

Nella giornata del 21 febbraio 1969, il signor Roncoroni, segretario provinciale del SINASCEL, chiese per telefono, a mezzo vice provveditore, un colloquio col provveditore, nella giornata stessa o al più tardi per il giorno successivo. Il provveditore fece rispondere, sempre a mezzo del proprio più diretto collaboratore, che « per ottenere il colloquio era necessario che per iscritto fossero indicati i motivi ».

Il signor Roncoroni, interpretando erroneamente le parole del vice provveditore, ritenne invece che il provveditore intendesse condizionare la concessione del colloquio alla presentazione di una apposita domanda scritta. Infatti lo stesso in giornata indirizzò al prefetto di Varese e, per conoscenza, al Ministro della pubblica istruzione, al provveditore agli studi e alle Segreterie nazionali dei sindacati, una lettera in cui, anche a nome degli altri due sindacati magistrali, accusava il funzionario predetto di aver preteso l'anzidetta domanda e di autoritarismo e antidemocraticità. Il provveditore si premurò di fornire poco dopo al prefetto tutti i necessari chiarimenti sulla questione.

Non si può quindi non condividere la condotta del provveditore agli studi in questione; infatti il richiedere la preventiva informazione sugli argomenti da trattare risponde alla generale esigenza che la discussione dei problemi, per una loro meditata soluzione, debba essere affrontata con conoscenza ampia e dettagliata dei problemi medesimi.

Non si condivide l'affermazione secondo la quale il suddetto funzionario avrebbe determinato un blocco di iniziative intese a favorire lo sviluppo scolastico con particolare riferimento alle attività del Patronato scolastico di Saronno.

Infatti va considerato che proprio il provveditore agli studi ebbe ad autorizzare, dopo non poche difficoltà di ordine amministrativo e organizzativo, una scuola integrata in Saronno, con inizio dall'otto gennaio 1967, dapprima limitata a un plesso, in seguito estesa a tutte le scuole della città.

Il provveditore stesso pose legittimamente il divieto al Patronato di Saronno di esigere il pagamento di una quota da parte delle famiglie abbienti per la frequenza della scuola integrata, anzitutto in osservanza delle disposizioni ministeriali (circolare numero 309 del 2 settembre 1967) che prescrivono la gratuità delle attività scolastiche pomeridiane, siano esse svolte sotto forma di doposcuola che come scuola integrata e poi per non mettere in crisi il funzionamento della istituzione in parola, con il probabile ritiro degli alunni da parte delle famiglie che avessero dovuto sostenere un onere.

D'altra parte, all'anzidetta disposizione si sono sempre attenuti, senza sollevare alcuna obiezione, tutti gli altri patronati scolastici della provincia, che gestiscono doposcuola.

E lo stesso Patronato di Saronno nessuna obiezione ebbe a sollevare in proposito nel primo anno di funzionamento della scuola integrata.

E d'altra parte va anche tenuto presente che il predetto ente è quello che ha ottenuto nell'esercizio 1968 e in quello corrente la quota più alta del contributo ministeriale assegnato alla provincia di Varese per il doposcuola (lire 11.200.000 nel 1968 e lire 9.750.000 per il 1969) e che, sia in forma ufficiale che in via ufficiosa, il provveditore agli studi ha suggerito al Patronato stesso la raccolta di fondi presso enti o privati con ogni forma consentita. Conclusivamente quindi sembra che il provveditore stesso abbia cercato di agevolare l'esperimento di scuola integrata a Saronno e non sembra possa affermarsi che egli, dopo averne favorita l'istituzione, ne abbia ostacolato il funzionamento « con rigida pretestuosità ».

> Il Ministro della pubblica istruzione FERRARI-AGGRADI

9 dicembre 1969